



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Vertenza sgravi contributivi.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'ing. Lucibello Francesco.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

In esecuzione della deliberazione n°28 del 04/02/1999, il sottoscritto ha partecipato alla procedura conciliativa dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, instaurata ad istanza di 108 dipendenti ed ex dipendenti al fine di ottenere lo sgravio previsto dall'art. 18 della Legge 25/10/1968, n°1089, proponendo alle controparti di conciliare la vertenza con il pagamento della sorte capitale dovuta nell'ambito della prescrizione quinquennale, a far data dal ricorso gerarchico, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991.

La proposta conciliativa non è stata accettata.

Poiché la Corte di Cassazione con la sentenza n°6548 del 05/06/1997 – 03/07/1998 ha affermato definitivamente il diritto dei ricorrenti allo sgravio previsto dall'art. 18 della Legge 25/10/1968, n°1089, nei limiti della prescrizione quinquennale, al fine di evitare o quantomeno di contenere le spese degli eventuali giudizi di quantificazione delle somme dovute, propongo di erogare immediatamente a tutti gli aventi diritto, in virtù della suddetta sentenza della Corte di Cassazione n°6548, le somme relative agli sgravi calcolate secondo la metodologia di calcolo di cui alla deliberazione n°28/1999, mediante mandato di pagamento riscuotibile presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale ad erogare a tutti gli aventi diritto alla quota di sgravi contributivi dovuti in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n°6548 del 05/06/1997 (depositata il 03/07/1998) le somme relative alla sorte capitale dovuta nell'ambito della prescrizione quinquennale, a far data dal ricorso gerarchico, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991;
- di imputare la spesa di £ 187.817.873, per sorte capitale ed interessi, da erogare ai ricorrenti, sul bilancio di previsione 1999;
- di autorizzare il Direttore Generale a resistere in giudizio, qualora vengano notificati i ricorsi giudiziari a seguito del mancato accordo in

sede di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., affidando mandato al
Capo Area Legale dell'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arturo Masi', written in a cursive style.

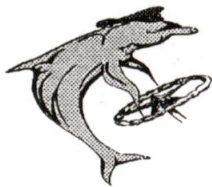
IL SEGRETARIO
(ing. Francesco Lucibello)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Francesco Lucibello', written in a cursive style.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 1 OTT. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. C.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 11/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2032/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

W. de 12.10.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1° e 6 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 -
160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Ludibello)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10724
del	30 SET. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CJA	

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 29/09/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: controversia sgravi 1,50

Faccio seguito alla mia relazione del 26/07/1999, prot.n°7768, di pari oggetto, per evidenziare che sul "Massimario di Giurisprudenza del Lavoro" del mese di luglio 1999, è stata pubblicata la massima relativa alla sentenza n°3702 del 14/04/1999, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, sentenza che contiene principi applicabili alla fattispecie di cui all'oggetto.

La suddetta sentenza, avente ad oggetto il rimborso da parte dell'INPS in favore dell'Azienda trasporti automobilistici di Foggia delle somme dovute per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n°261 del 1991, ha affermato: "ai contributi di cui è dovuto il rimborso non devono essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, atteso che tali accessori del credito presuppongono la colpa del debitore, la quale è da escludere allorché il comportamento tenuto da quest'ultimo sia imposto da una norma che, sebbene successivamente incostituzionale, sia stata (all'epoca dell'inadempimento) in vigore e alla cui osservanza sia stato obbligato fino alla pronuncia di incostituzionalità".

La Corte di Cassazione ha, di fatto, mutato radicalmente posizione rispetto a quanto affermato con le sentenze n°12538/1995 e n°8875/1997, aventi identico oggetto.

Pertanto la tesi che l'inadempimento dell'AMAT si è verificato unicamente dopo la declaratoria di illegittimità della norma, per cui interessi e rivalutazione devono essere corrisposti a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991, tesi ritenuta ardita dalla scrivente, deve essere rivalutata alla luce della sentenza n°3702/1999.

Occorre, ad ogni buon fine, evidenziare che il rapporto tra INPS ed Azienda è di natura previdenziale, mentre il rapporto tra Azienda e lavoratori è di natura retributiva.

Per quanto attiene, invece, l'applicabilità al contenzioso in oggetto del D.M. 1° settembre 1998, n°352, restano ferme le considerazioni della relazione del 26/07/1999.

Si rileva, inoltre, che nella fase del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., esperito dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Azienda ha offerto ai ricorrenti il pagamento delle somme secondo quanto deciso con la deliberazione n°28/1999, ma le controparti finora convocate non hanno accettato.

Ritengo che, a breve, saranno notificati i ricorsi giudiziari per il prosieguo delle controversie.

Al fine di contenere i costi delle insorgende controversie, sarebbe opportuno provvedere ad erogare agli aventi diritto la sorte capitale dovuta nell'ambito della prescrizione quinquennale, a far data dal ricorso gerarchico, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla sentenza della Corte Costitu-

AMAT.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Legale

zionale n°261/1991, sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2 d.l. 30/08/1968 n°918, convertito, con modificazioni, nella Legge 25/10/1968 n°1089.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

